

## **ROMA (15 aprile 2009) - Firmato l'accordo attuativo della riforma del modello contrattuale.**

L'intesa di questa sera fa seguito all'accordo quadro sulla riforma contrattuale sottoscritto a Palazzo Chigi il 22 gennaio scorso tra governo e parti sociali, tranne la Cgil che già in quella data aveva deciso di non aderire e che anche oggi ha ribadito il suo "no". Guglielmo Epifani, presente al tavolo, ha consegnato una lettera alla presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, per spiegare e ribadire le ragioni della contrarietà, ricordando l'esito del referendum promosso dalla Cgil che bocciò l'accordo quadro del 22 gennaio e sostenendo che «le priorità sono altre». Ecco a confronto le regole stabilite negli accordi del luglio '93, in vigore fino ad oggi, e le novità della riforma.

### **DURATA**

**Accordi '93:** i contratti nazionali di categoria hanno durata biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa.

**Nuovo modello:** la durata passa a tre anni sia per la parte normativa che per quella economica.

### **INFLAZIONE**

**Accordi '93:** l'aumento salariale si stabilisce in base all'inflazione programmata dal governo nel Dpef. L'obiettivo è quello di non generare spirali inflazionistiche, e per questo il tasso viene tenuto volutamente basso. Previsto un conguaglio a fine biennio.

**Nuovo modello:** l'inflazione passa da programmata a previsionale e la stima è sul triennio. Il tasso di crescita dei prezzi è calcolato da un soggetto terzo (si pensa all'Isae) sulla base dell'indice armonizzato europeo (Ipc), depurato dalla dinamica dei beni energetici importati (essenzialmente gas e petrolio).

### **SECONDO LIVELLO**

**Accordi '93:** la contrattazione di secondo livello è prevista, ma in nessun modo incentivata o favorita.

**Nuovo modello:** La contrattazione aziendale e territoriale viene incentivata, con la detassazione e la decontribuzione. L'obiettivo è quello di legare salario e produttività. I lavoratori che non godono del secondo livello possono avvalersi di una «clausola di garanzia» per avere una compensazione salariale alla fine del triennio.

### **TEMPI**

**Accordi '93:** il confronto per i rinnovi inizia tre mesi prima della scadenza naturale del contratto. Il periodo di tregua in cui non è concesso proclamare sciopero è di quattro mesi, tre prima della scadenza e uno dopo. Se, a tre mesi dalla scadenza, non è trovato un accordo, è previsto il pagamento di una vacanza contrattuale.

**Nuovo modello:** si inizia a trattare sei mesi prima per garantire una maggiore regolarità nei rinnovi. La tregua dura sette mesi, sei mesi prima della scadenza e uno dopo. Scompare la vacanza contrattuale: gli aumenti scattano dal giorno di scadenza naturale del contratto.